

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO GIUSTIZIA PENALE

RELAZIONE

LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE

Principi ed obiettivi

Il principio informatore della riforma del diritto penale è la previsione, la ricerca e l'applicazione da parte del giudice e dell'assistente sociale di una misura di sicurezza, in quanto questa sostituisce nel nuovo ordinamento la pena e la misura di sicurezza; che serva concretamente per l'emenda, per il reinserimento sociale di colui che ha violato la norma penale.

L'obiettivo allora del progetto giustizia penale è la previsione di un sistema penale sanzionatorio degli illeciti relativi, che comporti il recupero del reo e consenta a chi ha violato la legge penale di emendarsi, di comprendere cioè attraverso la struttura sociale, l'errore commesso ed acquistare così nuova energia per non commettere più azioni illecite e cercare di costituire uno strumento valido per evitare che altri possano commettere azioni lesive di beni individuali o di diritti.

Il fine ultimo del progetto è allora l'emenda di chi ha commesso l'illecito, il suo recupero sociale, perché attraverso l'espiazione della misura di sicurezza; possa rivolgere le sue energie per costruire assieme ad altri cittadini un nuovo ordinamento o il progresso di quello esistente, nell'intento di rendere sempre più elevata la sua efficienza, in modo che sia l'alveo ove si forma, ove nasce il comportamento etico e morale, di elevato valore, in grado quindi di scongiurare sempre più le azioni lesive dei diritti altrui e degli organismi che operano nello Stato.

Nel recupero sociale vi è quindi l'alta finalità di correggere

e recuperare chi può rivolgere le sue notevoli capacità mentali nella costruzione di un ordinamento statale, sempre più elevato nell'efficienza, nell'etica morale, psicologica e sociale.

Per raggiungere questo elevato obiettivo accorrono tuttavia degli strumenti antecedenti e susseguenti.

Quelli conseguenti sono una idonea organizzazione statale che preveda il nuovo sistema penale, efficiente soprattutto dal punto di vista operativo.

Gli strumenti antecedenti sono dati dai presupposti indicati nel progetto, dalle strutture statali cioè che consentono di fondare la nuova sistemica su una base di appoggio solida, che sia in grado di non fare affondare i suoi propositi organizzativi del settore che viene regolamentato.

L'obiettivo del recupero sociale di chi ha violato più o meno gravemente la legge penale, si pone allora come un fine operativo, perché fa acquistare al sistema penale un dinamismo tale, da consentire sempre la celerità della individuazione della misura di sicurezza più idonea e la sua adeguatezza ad ogni soggetto, così da permetterne il suo recupero, il suo utilizzo nelle sue intuizioni e iniziative, per la costruzione di un ordinamento sempre più evoluto.

I presupposti per la creazione di questo ordinamento operativo sono gli strumenti organizzativi antecedenti, sono cioè le condizioni iniziali che permettono la creazione di un sistema penale funzionale ed efficiente.

La prima di queste condizioni è l'attuazione del progetto sicurezza, che determinando su tutto il territorio nazionale e in modo capillare in ogni provincia, una rete preventiva di volanti, di poliziotto di quartiere e il potenziamento della rete investigativa, fa diminuire notevolmente il numero di delitti e illeciti penali, commessi dalla criminalità comune ed organizzata, comportando quindi la maggiore e sempre più elevata certezza del rispetto del diritto e quindi dei diritti dei cittadini.

Non vi può essere adeguatezza delle misure di sicurezza, se non vi è la certezza che la totalità o quasi di coloro che violano il diritto penale verranno scoperti; e comunque saranno in condizioni di sentire una forte remora per la commissione di reati, perché coscienti della presenza di una rete preventiva e investigativa, che impedisce il diffondersi del crimine e comunque scopre con speditezza quelli che vengono commessi.

Con questa certezza data dal progetto sicurezza, si crea la condizione iniziale dell'adeguatezza delle misure di sicurezza

della certezza cioè che chi viola la legge penale, viene scoperto e viene a dover superare la notevole remora determinata dallo strumento preventivo, che scoraggia chi inizia a percorrere la strada del crimine.

Il 2° presupposto è quello che ~~trasforma~~ ^{realizza} la certezza del rispetto della legge penale, non solo per il timore di subire l'azione preventiva e repressiva delle forze dello ordine, ma per la sua volontà di voler mantenere quel benessere, piccolo o grande che la società gli ha consentito di raggiungere.

Ciò sarà possibile con il progetto occupazione e proprietà delle imprese, che organizzando le funzioni e gli strumenti utili per allargare l'occupazione attraverso criteri idonei, individuati nella proprietà delle imprese da parte di tutti i lavoratori, nei rimedi tecnici, nelle attività di pianificazione economica (P.E.) e nelle attività sociali; determina la nascita in ciascuno della volontà di confermare, di mantenere quei valori morali e di benessere più o meno grande, che la società gli permette di ottenere.

E' allora un presupposto che consente la certezza della osservanza del diritto penale non dall'esterno del soggetto, ma dall'interno della sua volontà, che vuole mantenere gli agi e i valori che la comunità ^{statale} gli ha permesso di raggiungere.

Il 3° presupposto è dato dal progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, che dando efficienza alla struttura giudiziaria, permette la celere ed efficace applicazione delle misure di sicurezza, permettendo la formazione del convincimento che la giustizia in campo penale, è tale perché veloce è l'accertamento degli illeciti.

Non vi può essere giustizia, se vi si arriva dopo diversi anni o se non vi sia arriva, quando lo Stato non riuscendo a celebrare i processi, rinuncia all'accertamento dei reati ed emana provvedimenti di amnistia.

Il quarto presupposto è costituito dal progetto imposizione fiscale, che si pone come strumento di educazione del contribuente nel renderlo cosciente che il sistema organico studiato per il prelievo fiscale, è utile alla società che così potrà finanziare la creazione delle strutture sociali, necessarie per accogliere chi delinque ed ha bisogno dell'aiuto della società, per essere recuperato alla vita civile.

Consequenziale è quindi il 5° presupposto costituito dal progetto attività sociali, che si pone come strumento concreto del recupero, in quanto con le strutture sociali, oggi disorganiche e insufficienti, si può educare il reo alla vita sociale e convin-

cerlo che il suo è un comportamento errato, da cui deve iniziare una vita nuova, un diverso modo di intendere i rapporti con gli altri, che debbono tendere a creare vincoli di solidarietà concreta e non di isolamento e di esclusione di ceti sociali che si trovano in condizioni di vita ed economiche meno fortunate.

Acquisiti in certa misura questi strumenti, si può provare di passare alla fase successiva degli strumenti susseguenti, anche se il il programma, il piano per raggiungere l'ordinamento operativo, può essere svolto e iniziato pur mancando parte dei presupposti citati, nella prospettiva di determinarli in futuro.

Una condizione tuttavia ci pare pregiudiziale.

Non si potrà ottenere un efficiente sistema penale, se non si attua pienamente il progetto sicurezza, perché esso costituisce lo strumento esterno della certezza del diritto penale, che è condizione per l'adeguatezza della misura di sicurezza.

A questo devono tuttavia seguire gli altri presupposti, se si vuole giungere ad un ordinamento penale che attui il recupero sociale del reo.

Senza il progetto sicurezza non si potrà iniziare allora un nuovo sistema che ordini i rapporti tra i soggetti, quando non vi sia stata la spontanea osservanza delle norme penali.

Sarebbe un sistema cioè, in assenza del progetto sicurezza, in cui prevale il sentimento di incertezza, di insicurezza che non elevano la civiltà e i valori di chi vive nella società, ma lo trattiene sotto una spessa coltre di diffidenza, di precarietà, di non sicurezza per il rispetto dei propri diritti.

Gli strumenti organizzativi susseguenti che permettono la creazione dell'ordinamento penale operativo in grado di compiere l'effettivo recupero sociale del reo, sono dati allora da una massiccia depenalizzazione e dalla previsione dell'attività dello assistente sociale, che affianca il giudice nella determinazione delle modalità di esecuzione delle misure di sicurezza.

Sono costituiti ancora dalla sostituzione delle pene attuali e misure di sicurezza, con l'unica sanzione della misura di sicurezza, dalla sperimentazione delle misure di sicurezza e dal nuovo sistema penale attuato per fasi.

Come pure importante sarà la previsione della gradualità delle misure di sicurezza, la previsione degli illeciti fiscali, dell'operatività del controllore fiscale e del piano operativo del medesimo.

Ed infine è utile prevedere il funzionamento dell'anagrafe economica come strumento per l'accertamento effettivo dei redditi prodotti.

Le nuove misure di sicurezza.

Importanza fondamentale per il recupero di chi ha violato la legge penale, hanno le nuove misure di sicurezza, che sostituiscono le pene e le misure di sicurezza attuali.

Il sistema del doppio binario vigente, della pena che punisce e della misura di sicurezza che emenda, che corregge il comportamento antisociale, non può più essere mantenuto, perché la pena ha perso nell'ordinamento attuale e se paragonata con la nuova legislazione carceraria, l'aspetto punitivo per il quale essa è stata creata.

La pena nell'ordinamento attuale non ha più solo la funzione di punire, ma si pone anche come sistema di correzione.

Tanto vale allora riunire tutti i provvedimenti sanzionatori penali in una unica sanzione, che viene chiamata misura di sicurezza.

La caratteristica principale della nuova misura di sicurezza come sanzione penale, è la sua gradualità commisurata al livello di volontà colpevole del reo nell'infrangere le norme di convivenza e quindi commisurata alla gravità del fatto reato commesso.

Per cui vi sarà un'ampia gamma di misure di sicurezza, graduata per efficacia conferita ad esse, nell'azione di emenda di chi viola la legge penale.

Si tratta comunque per le misure di sicurezza di ~~limitare~~ limitazione della libertà del soggetto nei vari aspetti che la compongono:

- limitazione di libertà con la detenzione in carcere;
- limitazione della libertà patrimoniale con sanzioni pecuniarie;
- della libertà di locomozione con l'obbligo di dimorare in un certo comune o con il divieto di soggiorno;
- limitazione della propria libertà di relazione con la presentazione giornaliera agli uffici di polizia per il conseguente controllo;
- della libertà di espatrio;
- della facoltà di frequentare soggetti e persone senza condizionamenti e senza limitazioni.

Tutte queste limitazioni sono sempre collegate dalla prestazione di attività sociali, che vanno a caratterizzare e a controbilanciare le limitazioni degli atti personali.

Così la detenzione in carcere per i reati più gravi, sarà intervallata in modo concreto per certe attività lavorative prestate, con le attività sociali del lavoro sociale prestato in

centri di recupero, di assistenza sociale ad handicappati, ad anziani, ad infermi, a persone bisognose di conforto e di solidarietà morale e psicologica.

Per questo occorre la struttura sociale efficiente che metta a disposizione edifici, uomini e mezzi necessari per permettere l'espletamento di certe attività sociali, che aiutino il reo a espiare la propria colpa adoperandosi per lenire le sofferenze gravi che colpiscono il genere umano, proprio perché attraverso la constatazione del dolore che affligge spesso settori ampi della società, si crea in ognuno di noi quella forza che induce a voler eliminare il male o a cercare di combatterlo con tutte le proprie energie almeno per tentare di alleviarlo; ~~se~~ quindi anche di quello che il colpevole causa ai suoi simili, a coloro che hanno accettato le regole della società.

Spesso si tratta di regole poste per creare con sacrificio un avvenire a se stessi, per rendere l'esistenza su questa terra la più piacevole possibile, in ossequio al principale istinto della vita, che la fa amare sopra ogni cosa e ne fa cogliere gli aspetti più belli, potendo così dimenticare le sofferenze spesso enormi che affliggono l'uomo.

Le misure di sicurezza debbono essere collegate da un principio di continuità con le misure di prevenzione, che sono il loro aspetto iniziale, minore della prevenzione, di deterrenza per evitare il passaggio del soggetto a violazioni più gravi.

Conseguentemente collegate con le misure di sicurezza sono le misure cautelari che avranno le stesse caratteristiche, anche se con una diversificazione della loro durata connessa con la tipologia delle stesse, soprattutto con riferimento alla detenzione in carcere, che godrà di periodi più lunghi di detenzione, lasciando l'alternanza col lavoro sociale solo nella fase finale.

Le misure di sicurezza vanno considerate anche nell'ambito della massiccia depenalizzazione che deve subire il codice penale, perché la misura di sicurezza si deve applicare con gradualità, alle violazioni più gravi, lasciando quelle meno gravi all'ambito delle sanzioni amministrative, che da sole per il loro elevato contenuto di sanzione preventiva, possono costituire una valida remora alla commissione di illeciti penali di minore gravità, qualora vengano commessi una e non più di 2 volte.

Ciò naturalmente è da porre in relazione con quel benessere economico da realizzare con il progetto occupazione e proprietà delle imprese del settore privato.

Così nel futuro ordinamento le misure di sicurezza detentive si applicheranno per i reati più gravi, mentre quelli meno gravi

verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie e di diverso tipo, che non saranno più lievi ~~di~~ dal punto di vista economico di quelle detentive attuali, perché colpiranno il reddito in modo molto consistente e tale da costituire una remora economica ed una misura di emenda effettiva e concreta.

Ciò lo si deduce dalla riforma del sistema sanzionatorio del codice penale attuale, come viene qui proposta.

LA DEPENALIZZAZIONE

Il principio informatore della depenalizzazione dei reati del codice penale è quello di operare una massiccia trasformazione degli illeciti penali in illeciti amministrativi per lo meno per le prime violazioni; e di applicare quindi le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, aventi una consistenza notevole, proprio per scongiurare la commissione di più gravi violazioni delle norme giuridiche, attraverso il deterrente del pagamento di una somma di denaro ~~o~~ cospicua.

Si prevede allora la depenalizzazione di tutto il libro terzo, delle contravvenzioni, salvo alcune eccezioni per le quali la qualità di violazione penale viene assunta dopo la prima violazione o la seconda della stessa indole.

Stesso principio dell'assunzione del carattere penale della violazione, ~~la~~ si determina per molti reati del libro secondo, i quali acquisiscono la caratteristica della violazione penale dopo la prima o la seconda ~~violazione~~ commissione di un illecito della stessa indole.

Con la conseguenza che la detenzione in carcere sarà concretizzata solo con il verificarsi di tali successivi illeciti.

Questo nuovo sistema penale sarà produttivo di effetti positivi nel senso della diminuzione degli illeciti penali, soprattutto ~~de~~ la maggiorparte di coloro che violano la legge penale e quindi amministrativa, sono titolari di un reddito che gli consenta di pagare sanzioni pecuniarie rilevanti.

Rimangono quindi reati tutti quei fatti umani che sono puniti in prima istanza o in un secondo momento, con la misura di sicurezza pecuniaria e con quella detentiva.

Mentre come detto, perdono il carattere penale, le violazioni che non sono più punite con la misura di sicurezza detentiva anche per la 2^a e la 3^a violazione o quelle ancora successive. Acquisiscono il carattere amministrativo i reati di cui al comma precedente, per perderlo ed assumere quello penale con la 2^a o 3^a violazione citata.